NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 14

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

Le imprese gia' autorizzate all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attivita' ad altri rami ivi indicati, debbono essere a cio' autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilita' di cui agli articoli 35 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'articolo 41 una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 12. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere la sua attivita' ad altri rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-14-estensione-dell-autorizzazione-ad-altri-rami/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it